

COMUNE DI VIU'
PROVINCIA TORINO

Prot. n. 0004017 Racc. AR
Data 30/10/2026

OGGETTO: **Cancellazione anagrafica d'ufficio ai sensi dell'art. 5-bis, c. 3, D. Lgs n. 142/2015**

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Richiamato l'art. 5-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 142/2015 in base al quale "la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1"

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 18 maggio 2017

Visto il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ricevuto dalla Prefettura di Torino (prot. n. 3488 del 24/09/2026) a seguito di segnalazione da parte di SPAGNOTTO FRANCESCA in qualità di responsabile della convivenza anagrafica sita in questo Comune all'indirizzo di VIALE V.E.-PAVAGLIONE n. 5, con cui si comunicava l'allontanamento ingiustificato dalla struttura di:

Cognome e Nome	Data Nascita e Comune	Note
OMAR BAYLE SAMSAM	01/01/1992 - ARABU (SOMALIA)	
CABDIQANI AHMED ANAS	21/04/2026 - TORINO (TO)	

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3508 del 26/09/2026 trasmessa all'interessato e al responsabile della convivenza anagrafica

Ricorrendo i presupposti di legge

P R O V V E D E

con decorrenza dalla data odierna, alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità di:

Cognome e Nome	Data Nascita e Comune	Note
OMAR BAYLE SAMSAM	01/01/1992 - ARABU (SOMALIA)	
CABDIQANI AHMED ANAS	21/04/2026 - TORINO (TO)	

D I S P O N E

Che il presente provvedimento sia:

- trasmesso all'ufficio notifiche per la notificazione nei modi prescritti dal Codice civile
- trasmesso alla Questura competente
- trasmesso al Prefetto - U.T.G. della Provincia di TORINO

C O M U N I C A

Che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla data della sua notificazione o comunicazione o comunque da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199. È altresì ammesso il ricorso al Tribunale ordinario competente secondo le procedure previste dal Codice di procedura civile.

Che il responsabile del procedimento è l'Ufficiale d'Anagrafe.



L'UFFICIALE d'ANAGRAFE

Elisa Cardone

(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)